

## N. 149

*Ordinanza del 24 maggio 2024 del Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di M. C.*

**Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Delitti di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) – Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all’art. 550, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. (Casi di citazione diretta a giudizio).**

- Codice penale, art. 168-*bis*, in combinato disposto con l’art. 550 del codice di procedura penale e con l’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

## TRIBUNALE DI PADOVA

## SEZIONE PENALE

Ordinanza con cui si solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 168-*bis* del codice penale - 550 del codice di procedura penale - 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 con riferimento agli articoli 3 e 27, comma terzo della Costituzione.

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, premesso che:

in data ... C.M. è stato presentato in giudizio con il rito direttissimo a seguito del suo arresto in flagranza, avvenuto il giorno prima, per il delitto di cui all’art. 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, in quanto deteneva ai fini di cessione 51,65 grammi di hashish, suddivisi in 11 panetti, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente in singole dosi;

il tribunale ha convalidato l’arresto, sussistendo ne tutti i presupposti, senza tuttavia applicare alcuna misura cautelare, attesa la giovanissima età dell’imputato (maggiorrenne da pochi mesi) e la totale assenza di precedenti a suo carico, non solo giudiziari ma anche di polizia;

in fase preliminare all’apertura del dibattimento, la difesa ha chiesto la concessione del termine a difesa previsto dall’art. 558, comma 7 del codice di procedura penale;

alla successiva udienza del 28 marzo 2024, l’imputato ha chiesto di essere ammesso al rito speciale della messa alla prova di cui agli articoli 168-*bis* e successivi del codice penale e 464-*bis* e seguenti del codice di procedura penale, depositando documentazione inerente all’attivazione della procedura (ai sensi dell’art. 141-*ter* disp. att. del codice di procedura penale), eccependo contestualmente l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-*bis* del codice penale, che preclude l’accesso al rito speciale richiesto per il delitto contestato all’imputato.

Il p.m. si è riservato di esprimere il proprio parere in merito e allo stesso modo il tribunale si è riservato di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla difesa dell’imputato;


in data 3 maggio 2024, il p.m. ha fatto pervenire il proprio parere, ritenendo la questione infondata;

il tribunale, atteso che le motivazioni e l’indicazione delle disposizioni costituzionali violate esplicitate nell’istanza della difesa sono condivisibili solo in parte, solleva d’ufficio questione di legittimità costituzionale e pertanto dispone la sospensione del procedimento con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per i motivi e nei termini che seguono.

I. — Sulla rilevanza della questione.

È necessario premettere che l’istituto della messa alla prova prevede la possibilità per l’imputato di ottenere l’estinzione del reato, ponendo in essere condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze del reato, risarcendo il danno ed effettuando lavori di pubblica utilità.

La messa alla prova dell’imputato può essere concessa solo ove il giudice ritenga possibile formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione da parte dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati e ancor prima non vi siano elementi per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale (art. 464-*quater*, comma 3 del codice di procedura penale).



Trattandosi nel caso di specie di giudizio conseguente all'arresto in flagranza — arresto che è stato convalidato, in quanto sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato come emergenti dal verbale di arresto e dagli atti allegati allo stesso —, una prima condizione è soddisfatta, non essendovi elementi che consentano di ritenere infondata la contestazione del p.m. o che comportino una sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione o di estinzione del reato.

Quanto all'ulteriore condizione, ovvero che sia possibile formulare un giudizio prognostico nel senso che l'imputato non commetterà altri reati, si osserva che quella contestata all'imputato costituisce la prima violazione dei precetti penali, non essendo egli mai stato né segnalato né indagato né tantomeno condannato per altri reati, inoltre, la sua giovane età e il contegno serbato in udienza di convalida dell'arresto — in sede di interrogatorio, ha confessato il fatto e manifestato non solo a parole ma anche piangendo il proprio rammarico e il pentimento — consentono ancor più di ritenere improbabile che l'imputato commetterà altri fatti delittuosi.

Anche tale presupposto, dunque, può dirsi sussistente nel caso di specie.

La recente modifica intervenuta sul quinto comma dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (di cui all'art. 4, comma terzo, decreto-legge 20 marzo 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159), che ha innalzato il limite massimo di pena previsto per detta ipotesi delittuosa — portandolo da quattro anni di reclusione a cinque anni —, tuttavia, impedisce all'imputato di accedere all'istituto della messa alla prova, in quanto l'art. 168-bis del codice penale lo consente per i soli reati puniti con «pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria» oppure «per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale» ovvero per i delitti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del p.m.

Ebbene, l'innalzamento del massimo edittale previsto per la violazione dell'art. 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 ha comportato la conseguenza che il delitto *de quo* è sfuggito all'ambito di applicazione dell'istituto della messa alla prova.

La questione già profilata dalla difesa e sollevata d'ufficio dalla scrivente ha pertanto rilevanza nel caso di specie, poiché unico ostacolo all'ammissione dell'imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova è proprio la mancata previsione (mediante rinvio ai criteri sopra menzionati) del reato di cui all'art. 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nel novero dei reati per i quali l'art. 168-bis del codice penale può trovare applicazione, essendo soddisfatti tutti gli altri requisiti.

2. — Sulla non manifesta infondatezza.

Quanto alla non manifesta infondatezza, l'esclusione dell'imputato dall'applicazione di detto istituto premiale appare incostituzionale, in quanto — per i motivi meglio esplicitati nel prosieguo — comporta una disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, oltre che a porsi in contrasto con la finalità rieducativa di cui all'art. 27 della Costituzione.

Non si ritiene invece superi il vaglio di non manifesta infondatezza — e quindi non viene rimessa al vaglio della Corte — la censura, sollevata dalla difesa, in relazione alla violazione dell'art. 31, comma secondo della Costituzione (tutela della gioventù), in quanto la circostanza che l'imputato sia da poco maggiorenne non impone un trattamento privilegiato, equiparabile a quello previsto per i minorenni. È infatti connaturato nella fissazione di un limite un trattamento diverso al superamento dello stesso, senza che ciò renda privo di giustificazione il *discrimen* (si pensi, per restare nell'ambito del diritto penale, alle soglie di punibilità previste per i delitti fiscali; alla soglia di tasso alcolemico che differenzia le ipotesi di illecito amministrativo e di reato; alla soglia di punibilità per il delitto di cui all'art. 316-ter del codice penale, ecc.); tanto più avuto riguardo al compimento dei diciotto anni di età, che costituisce una tappa fondamentale nella vita di un individuo, poiché è in quel momento che acquisisce la piena capacità di agire, dovendosi considerare ormai una persona adulta. La norma di cui all'art. 163 del codice penale, che prevede un innalzamento del limite di pena per cui può essere disposta la sospensione condizionale (a due anni e sei mesi per gli infraventunenni, anziché di soli due anni) costituisce norma eccezionale e non si ritiene possa essere presa in considerazione quale *tertium comparationis* per sostenere l'incostituzionalità dell'assenza di un trattamento privilegiato per gli imputati neomaggiorenni.

3. — Sulle disposizioni costituzionali violate.

Si ritiene che la disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 168-bis del codice penale — 550 del codice di procedura penale — 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 sia contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e di finalità rieducativa della pena (art. 27 della Costituzione).

Quanto al principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, infatti, si evidenzia che la recente riforma introdotta con decreto legislativo n. 150 del 2022 aveva ampliato il novero dei reati per i quali può essere disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova, tra l'altro inserendo alla lettera c) del



secondo comma dell'art. 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio) la fattispecie prevista dall'art. 82, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, proprio in materia di delitti concernenti le sostanze stupefacenti.

Il delitto previsto dal primo comma del citato art. 82 punisce la condotta di chi «pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo» con la pena della reclusione da uno a sei anni, oltre alla multa.

Ebbene è di immediata evidenza come la disposizione testé citata preveda una condotta lesiva dello stesso bene giuridico di cui alle condotte sanzionate dal comma quinto dell'art. 73 del medesimo testo unico sugli stupefacenti, in quanto si tratta di un'attività di persuasione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, a fronte di condotte di produzione, di immissione nel mercato e di cessione o di detenzione ai fini di cessione delle medesime sostanze.

Eppure, colui che è accusato di aver commesso il reato di cui al primo comma dell'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 è ammesso allo speciale rito della messa alla prova e ciò, nonostante il delitto in parola sia punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, ovvero con pena superiore nel minimo e nel massimo a quella dell'art. 73, comma quinto, del medesimo testo normativo.

Ne discende l'evidente disparità di trattamento tra le due fattispecie: benché aventi ad oggetto identico bene giuridico e nonostante lo stesso legislatore abbia ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica citato, sanzionandolo con pena edittale maggiore, solo per quest'ultimo è possibile accedere all'istituto della messa alla prova.

Detto irragionevole trattamento differenziato potrebbe costituire una conseguenza non contemplata dall'intervento legislativo che ha innalzato la pena massima del delitto *de quo*: per quanto si ricava dai lavori preparatori (*cf.* pag. 31 del dossier n. 155 - legislatura 19ª del servizio studi del Senato della Repubblica), questa è stata modificata al fine di consentire l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (prima esclusa ai sensi dell'art. 280 del codice di procedura penale), senza che siano stati espressamente considerati i risvolti che tale novella comporta in relazione all'applicazione di altre disposizioni.

Si osserva, infatti, che prima della riforma del 2023 il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 rientrava nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, in quanto ricompreso per pena massima edittale (allora di quattro anni) nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 550 del codice di procedura penale e dunque per un rinvio *ad poenam* e dunque automatico, senza menzione espressa della fattispecie.

A seguito dell'ultima riforma, invece, l'ipotesi delittuosa di cui al citato art. 73 sfugge alla previsione dell'art. 550 del codice di procedura penale, primo e secondo comma, in quanto esorbita i limiti di pena per il primo comma e non è previsto nominativamente nell'elenco di cui al secondo comma.

Si tratta dunque di un effetto della riforma non immediatamente evidente, in quanto mero riflesso dell'aumento della pena edittale massima.

Tuttavia, quand'anche l'esclusione della fattispecie di cui si discute dal novero dei reati per i quali è prevista la citazione diretta del p.m. e dei reati per i quali è consentita la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato fosse frutto di una precisa e consapevole scelta del legislatore, si osserva che, a mente del principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, tale scelta sarebbe ugualmente incostituzionale, in quanto si tratterebbe di una scelta arbitraria e non già discrezionale.

Non si intravedono motivi, infatti, per cui il responsabile (o colui che si assume tale) del più grave delitto di istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore, di cui all'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, debba godere della possibilità di estinguere il reato a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova, mentre colui che si assume abbia commesso il delitto — meno grave — di cui all'art. 73, comma quinto del medesimo decreto si veda preclusa tale possibilità.

L'ingiustificata esclusione del reato previsto dall'art. 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 dall'istituto della messa alla prova dell'imputato comporta anche la violazione dell'art. 27 della Costituzione, in quanto contrasta con la finalità rieducativa della pena.

Com'è noto, l'istituto della messa alla prova comporta l'elisione delle conseguenze del reato e il recupero dell'imputato mediante prestazione di attività a favore della collettività e dunque mira alla sua rieducazione, anticipata rispetto alla pena ed anzi sostitutiva della stessa, dal momento che il buon esito della messa alla prova è causa di estinzione del reato, realizzata mediante forme alternative al carcere e con un programma «su misura».



La pretermissione del reato di cui ci si occupa dall'ambito della messa alla prova contrasta dunque con il finalismo rieducativo della pena, non permettendo a chi — come nel caso di specie — si trova per la prima volta a giudizio di riparare alla propria condotta, attraverso un programma appositamente elaborato di concerto con l'Ufficio locale dell'esecuzione penale esterna, comprensivo dello svolgimento di lavori di pubblica utilità, con ciò riducendo il pericolo di reiterazione dell'illecito e reinserendo l'imputato nella società.

Si precisa, infine, che non è possibile una diversa interpretazione delle disposizioni in senso conforme a Costituzione, in quanto da un lato non è possibile in via interpretativa aumentare arbitrariamente i limiti edittali dell'art. 168-bis del codice penale per la sospensione con messa alla prova dell'imputato, dal momento che il legislatore ha ritenuto — in tal caso, legittimamente — di limitare lo speciale rito premiale ai soli reati considerati meno gravi, in quanto puniti con pena massima al di sotto della soglia dei quattro anni di pena detentiva e tale soglia non appare irragionevole, dall'altro non è possibile interpretare diversamente l'art. 550 del codice di procedura penale, in quanto si tratta di un elenco tassativo.

In conclusione, si ritiene la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 168-bis del codice penale, 550 del codice di procedura penale e 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per violazione degli articoli 3 e 27, comma terzo della Costituzione, in particolare per il mancato inserimento alla lettera *c*) dell'art. 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio) della fattispecie p. e p. dall'art. 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, rilevante e non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 168-bis del codice penale, 550 del codice di procedura penale e 73, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per violazione degli articoli 3 e 27, comma terzo della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso.*

*Manda la cancelleria affinché provveda a notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e a comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dando atto che la stessa è stata letta in udienza alla presenza delle parti.*

Padova, 24 maggio 2024

*Il Giudice:* CHILLEMI

24C00175

N. 150

*Ordinanza del 29 maggio 2024 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Angelini Pharma spa contro Maurizio Paone*

**Lavoro – Licenziamento individuale – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto temporaneo di licenziamento - Preclusione, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 – Ambito applicativo – Omessa previsione del divieto temporaneo di licenziamento del dirigente per ragioni oggettive.**

– Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 14, comma 2.

